



REGOLAMENTO
PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER
L'USO DEL SOTTOSUOLO E DELLE
INFRASTRUTTURE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13/04/2021

In vigore dal 06/05/2021



COMUNE DI GENOVA

**REGOLAMENTO
PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'USO DEL
SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI**

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione	3
Art. 2 - Normativa di riferimento	3

RAPPORTI TRA OPERATORI E UFFICI COMUNALI

Art. 3 - Soggetti realizzatori degli interventi (Grandi Utenti e Piccoli Utenti)	4
Art. 4 - Ufficio unico per il sottosuolo	4
Art. 5 - Conferenze dei Servizi	4

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI ORDINARIE / URGENTI ALLA ROTTURA O MANOMISSIONE ORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO - RIPRISTINI

Art. 6 - Ambito di applicazione e disposizioni generali	5
Art. 7 - Domanda di rottura ordinaria del suolo pubblico e di concessione per l'occupazione di suolo/sottosuolo pubblico	5
Art. 8 - Domanda di rottura urgente da parte dei Grandi Utenti	8
Art. 9 - Domanda di rottura urgente da parte dei Piccoli Utenti	8
Art. 10 – Ripristini provvisori e definitivi – Svincolo del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria prestata	9

CRONOPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, MONITORAGGIO E CENSIMENTO DEL SOTTOSUOLO

Art. 11 - Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti	9
Art. 12 - Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo	10
Art. 13 - Censimento del sottosuolo	10

TITOLO III

INFRASTRUTTURE COMUNALI

Art. 14 - Definizione delle infrastrutture comunali idonee per sottoservizi	11
Art. 15 – Strade sensibili	11
Art. 16 - Oneri connessi agli interventi di ripavimentazione e modifiche delle infrastrutture comunali	11

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL SOTTOSUOLO

Art. 17 - Concessione dell'uso del sottosuolo pubblico	12
Art. 18 - Uso di infrastrutture già predisposte per il passaggio di servizi a rete	12
Art. 19 - Uso del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali	12

TITOLO IV

Art. 20 – Sanzioni	12
Art. 21 – Validità del Regolamento	13

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per l'impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, al fine di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità e sicurezza del traffico urbano veicolare e pedonale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono in linea generale dirette:
 - a) ad assicurare la razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo ai fini di cui al precedente comma
 - b) a prescrivere i modi ed i termini per l'installazione degli impianti di servizi a rete, ivi compresi i nuovi allacciamenti da parte dei gestori di servizi pubblici, in raccordo con il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di riqualificazione, potenziamento o manutenzione nonché dei manufatti affioranti sulla sede stradale
 - c) alla gestione del Sistema Informativo comunale che consenta la conoscenza e la posizione degli impianti dei servizi esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento tra il Comune e le Aziende titolari
3. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle compagnie di telecomunicazione, ove non in contrasto con la specifica normativa nazionale di settore.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. In ordine a quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente in materia, con specifico riferimento a (in ordine cronologico):
 - [L. 241/1990](#) e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo); - [D. Lgs. 30/4/1992 n. 285](#) e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
 - [D.P.R. 16/12/1992 n. 495](#) e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);
 - [Direttiva P.C.M. del 3/3/1999](#) (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici);
 - [D. Lgs. 267/2000](#) e s.m.i. (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
 - [D.M. 10.7.2002](#) (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);
 - [L. 166/2002](#) (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, art.40 (Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazione);
 - [D. Lgs. 259/2003](#) e s.m.i. (Codice delle Comunicazioni Elettroniche); - [D. Lgs. 22/01/2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali);
 - [L. 133/2008](#) - art. 2 (" Banda Larga");
 - [L.73/2010](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 40/2010 recante disposizione urgenti tributarie e finanziarie);
 - [D.M. 1° ottobre 2013](#) (Specifiche Tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali);nonché ai vigenti Regolamenti Comunali:
 - R. per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche - R. del Verde Pubblico
 - R. sul procedimento amministrativo - R. edilizio comunale
2. Dovranno essere osservate le vigenti norme in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche ecc., nonché la normativa in

materia di inquinamento acustico, idrico, del suolo e dell'aria ed in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Dovranno inoltre essere osservate le norme tecniche UNI e CEI vigenti, per la posa dei servizi di cui all'art. 2 della [Direttiva P.C.M. 3/3/1999](#).

RAPPORTI TRA OPERATORI E UFFICI COMUNALI

Art. 3 - Soggetti realizzatori degli interventi (Grandi Utenti e Piccoli Utenti)

1. I soggetti realizzatori di interventi nel sottosuolo sono distinti in due tipologie:

a) soggetti definiti genericamente "Grandi Utenti", a loro volta distinguibili in:

- soggetti gestori e manutentori di intere reti di pubblici servizi e comunque realizzatori degli interventi inerenti ai servizi di cui all'art. 2 della [Direttiva P.C.M. 3/3/1999](#), incluse le reti fognarie;

- soggetti realizzatori di grandi opere infrastrutturali, per le parti che riguardano il sottosuolo pubblico, non già autorizzate con specifiche procedure

b) soggetti definiti genericamente "Piccoli Utenti", autori di interventi non ricompresi nella tipologia di cui alla lettera a).

Art. 4 - Ufficio unico per il sottosuolo

1. Per le casistiche riconducibili al rilascio di permessi per rotture del suolo pubblico e di concessioni per occupazioni del sottosuolo in capo ai c.d. Grandi Utenti, le funzioni di ufficio unico per il sottosuolo ai sensi dell'art. 19 della [Direttiva P.C.M. 3/3/1999](#) sono svolte dall'Ufficio Coordinamento Grandi Utenti.

2. Per le casistiche riconducibili al rilascio di permessi per rotture del suolo pubblico e di concessioni per occupazioni del sottosuolo in capo ai c.d. Piccoli Utenti, le funzioni di ufficio unico per il sottosuolo, ai sensi dell'art. 19 della [Direttiva P.C.M. 3/3/1999](#), sono svolte dagli Uffici Permessi presenti in ciascun Municipio.

3. Le domande relative a permessi per rottura suolo pubblico e a concessioni per l'occupazione del sottosuolo pubblico presentate sia dai Grandi Utenti che dai Piccoli Utenti, ivi comprese le istanze per gli allacciamenti alla rete principale nei casi in cui il tratto oggetto dell'allaccio risulti di proprietà degli stessi operatori, devono essere inoltrate al competente ufficio del sottosuolo di cui ai precedenti commi.

4. L'Ufficio competente rilascia il permesso e/o la concessione entro i termini previsti dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, acquisiti i pareri degli uffici interessati.

5. Eventuali segnalazioni relative a disfunzioni circa i cantieri dei Grandi e dei Piccoli Utenti nonché quelle relative a chiusini rumorosi o danneggiati dovranno essere indirizzate ai competenti Uffici per il sottosuolo per i provvedimenti del caso.

6. Le istanze relative a permessi per rotture suolo pubblico e a concessioni per l'occupazione del sottosuolo pubblico in capo ai soggetti individuati all'art. 3, comma 1, devono essere compilate accedendo al programma informatizzato attraverso il portale dei servizi *online* del Comune, come meglio specificato ai successivi art. 7, 8 e 9.

Gli uffici preposti, assunti i pareri degli uffici interessati, provvedono al rilascio del permesso e/o della concessione entro i termini di cui al Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 5 - Conferenze dei Servizi

1. Il Comune, nell'ambito della programmazione di cui all'art. 11, comma 3, può indire apposite Conferenze dei servizi istruttorie ai sensi della [legge 241/90](#), nei casi in cui ritenga necessario effettuare un'analisi degli interessi pubblici, compresi quelli edilizi, per i quali siano competenti amministrazioni o uffici diversi.

2. La Conferenza di servizi individua le soluzioni da adottare, per garantire in generale che gli interventi siano programmati secondo l'esito delle valutazioni di compatibilità con il regolare svolgimento del traffico e con le esigenze della popolazione e delle attività commerciali delle aree interessate ai lavori.
3. La Conferenza dei servizi dovrà individuare la migliore soluzione operativa in conformità agli strumenti urbanistici in vigore - con l'indicazione dei vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare -, nonché la soluzione compatibile con la tutela dei sedimi stradali e dei servizi che sugli stessi insistono.
4. Potranno essere altresì convocate Conferenze dei servizi, qualora vengano presentati progetti edilizi di iniziativa privata complessi ovvero per interventi massicci di Grandi Utenti o riconducibili ad Aziende esercenti infrastrutture stradali o ferroviarie comportanti la realizzazione di significative reti di sottoservizi.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI ORDINARIE / URGENTI ALLA ROTTURA O MANOMISSIONE ORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO - RIPRISTINI

Art. 6 - Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. I cantieri stradali connessi alle rotture suolo sono da considerarsi “cantieri fissi” ai sensi del [Codice della Strada](#) e del [D.M. 10.7.2002](#).
2. I titolari dell'autorizzazione alla rottura suolo sono tenuti a rispettare le prescrizioni di seguito riportate, oltre alle altre condizioni particolari eventualmente apposte sul singolo permesso, nonché alle condizioni espresse in sede di parere dagli Uffici competenti.
3. I soggetti che intendano realizzare interventi su suolo/sottosuolo pubblico dovranno operare affinché gli stessi rechino il minor intralcio possibile alla viabilità urbana e alla attività manutentiva posta in essere dal Comune sulle strade e su qualunque bene di civica proprietà. Ogni intervento dovrà essere realizzato occupando nella misura minima possibile, per tempi e per ampiezza, la sede stradale adottando i migliori accorgimenti in materia di sicurezza e di percorribilità del traffico, anche al fine di garantire alla cittadinanza continuità nella erogazione di servizi in termini quantitativamente e temporalmente adeguati.
4. Qualora la strada sia interessata dall'intervento concomitante di più operatori, questi, entro 20 giorni da apposita comunicazione da parte del Comune, dovranno nominare (con oneri da ripartirsi tra gli operatori), un coordinatore, che potrà essere un soggetto terzo o uno degli operatori, destinato a svolgere il ruolo di referente unico verso l'Amministrazione per tutte le incombenze procedurali, economiche, di progettazione e costruzione previste dal presente Regolamento, pena il non rilascio delle relative autorizzazioni da parte dell'Ufficio sottosuolo.
Rimangono fermi responsabilità e oneri in capo ai singoli operatori nei confronti della Civica Amministrazione e dei terzi.
5. Gli interventi di spostamenti di sottoservizi compresi all'interno dei cantieri in cui è committente lo stesso Comune di Genova, ovvero in cui sono committenti altri soggetti cui il Comune ha concesso l'uso di aree a fini di cantiere, sono soggetti alle norme del presente Regolamento ad eccezione della procedura di richiesta e rilascio di autorizzazione alla rottura del suolo pubblico.

Art. 7 - Domanda di rottura ordinaria del suolo pubblico e di concessione per l'occupazione di suolo/sottosuolo pubblico

1. Le domande aventi ad oggetto l'autorizzazione (o permesso) alla rottura del suolo pubblico dovranno essere compilate accedendo al programma informatizzato attraverso il portale dei servizi *on line* del Comune di Genova.
L'istanza dovrà contenere la seguente documentazione:

- la relazione tecnica e fotografica, con l'indicazione della data presunta di inizio lavori
- la documentazione grafica, indicante il tracciato della rete da posare o mantenere
- il nome della Ditta esecutrice dei lavori
- il piano della viabilità,
- la documentazione comprovante l'avvenuta verifica delle interferenze con altre reti presenti,
 - la profondità di posa del nuovo sottoservizio,
 - la tipologia del materiale che si intende utilizzare per il riempimento degli scavi,
 - la qualità e tipologia del ripristino provvisorio che si vorrà eseguire,
- la dimensione e la localizzazione dell'eventuale area di cantiere che intende occupare per il ricovero giornaliero di mezzi ed attrezzature.

La documentazione fotografica dovrà essere aggiornata al momento dell'istanza, evidenziare materialmente il percorso e l'area stradale interessata dalla manomissione, riportando la segnaletica verticale e orizzontale preesistente all'intervento e l'eventuale presenza di verde pubblico.

La documentazione comprovante l'avvenuta verifica delle interferenze con altre reti potrà essere costituita dal rilievo del tracciato, eseguito con tecnica georadar, o dalle comunicazioni inviate alle altre Aziende proprietarie di sottoservizi.

Le domande sono assoggettate all'imposta di bollo, che sarà assolta in maniera virtuale dai Piccoli Utenti, sia sulla domanda che sul permesso, e dai Grandi Utenti solo per il permesso di rottura suolo. Fa eccezione la marca apposta dai G.U. sulla domanda, il cui numero e data saranno dichiarati all'interno della stessa domanda.

2. Il competente Ufficio Unico del sottosuolo, esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti e riscontrata la completezza e adeguatezza, provvederà a richiedere i pareri da parte della Direzione Polizia Locale e degli altri uffici o Aziende comunali coinvolte, al fine di rilasciare il relativo permesso di rottura suolo, secondo i tempi procedurali e le modalità previste. Qualora l'intervento comporti la rottura suolo su beni di cui all'art. 10 del Codice dei beni culturali (i.e.: percorsi storici vincolati) o attraversamento di corsi d'acqua demaniali, l'istanza dovrà già essere corredata dei necessari pareri/autorizzazioni dei competenti Enti terzi.

3. I pareri, rilasciati anch'essi nel rispetto dei tempi procedurali e sulla base del contenuto della domanda, con particolare riguardo alla data presunta di inizio lavori nella stessa indicata, sono consultabili dall'operatore non appena inseriti in procedura. Terminato l'iter istruttorio della pratica, l'utente dovrà inserire la data di inizio lavori effettiva, che potrà non coincidere con quella proposta nell'istanza iniziale. Qualora la data dichiarata dall'operatore di inizio effettivo dei lavori rientri nei limiti di validità dei pareri farà seguito il rilascio del provvedimento autorizzativo. In caso contrario, fatto salvo l'eventuale ritardo nella emissione dei suddetti pareri non imputabile agli operatori, il provvedimento autorizzativo non verrà emesso, la relativa pratica sarà archiviata d'ufficio e l'istanza dovrà essere ripresentata ex novo.

Prima del rilascio del permesso, sarà inoltre richiesto idoneo deposito cauzionale ovvero idonea polizza fideiussoria volta a garantire che i lavori di sistemazione o ripristino definitivo del suolo pubblico vengano realizzati a regola d'arte.

La fideiussione dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi di legge. La fideiussione dovrà espressamente prevedere, senza il beneficio della preventiva escussione, l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Genova entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune.

Il deposito o la polizza saranno svincolati solo ad avvenuta verifica del corretto ripristino definitivo del suolo manomesso, da far constare mediante verbale redatto in contraddittorio fra le parti.

Il Dirigente del Settore, al fine della determinazione dell'ammontare della polizza, determina annualmente, con proprio provvedimento, il valore a metro quadro delle opere di sistemazione stradale, avuto riguardo ai vigenti prezzi dei lavori stradali.

4. Nel caso di Grandi Utenti che richiedano frequentemente autorizzazioni alla rottura del suolo pubblico, è ammessa la presentazione di un'unica polizza fidejussoria ad inizio anno di importo da convenire con il Dirigente del Settore in funzione della natura e della frequenza degli interventi oggetto di programmazione, con l'impegno alla sua reintegrazione, parziale o totale, nel caso di escussione per danni arrecati a strade o manufatti durante l'esecuzione dei lavori.

5. Per gli utenti che devono eseguire semplici ispezioni o pulizie alle proprie reti sotterranee, che comportino apertura di chiusini o griglie, abbiano durata massima di mezza giornata, e necessità di effettuare tali operazioni più volte nell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati – un'autorizzazione annuale, a cura della Polizia Locale, nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità a condizione che ogni effettivo intervento venga comunicato almeno un giorno prima al competente Distretto di Polizia Locale. Rientrano in questa casistica le operazioni di sottoequipaggiamento delle reti in fibra ottica, per le quali comunque gli operatori dovranno concordare con la Polizia Locale le modalità ed i tempi di occupazione del suolo pubblico. Ogni altro intervento che comporti lavori di manutenzione, riparazione, o sostituzione delle proprie reti deve seguire l'iter normale di cui al comma 1. Nel caso i chiusini si dovessero trovare ad una quota diversa rispetto al piano di calpestio, l'Utente a propria cura e spese dovrà provvedere al riposizionamento in quota del chiusino stesso. Diversamente, per i chiusini sottomessi alla quota del piano viabile dovrà essere curata la copertura di asfalto, e l'eventuale risanamento dovrà essere realizzato mediante asfalto a caldo.

6. Qualora le richieste di rottura suolo, finalizzate alla posa di reti in fibra ottica, interessino ambiti rilevanti per il Comune, potranno essere sottoscritte apposite convenzioni fra il Comune ed il Grande Utente interessato in cui siano individuate differenti modalità di rilascio dei permessi di rottura suolo e le modalità di posa in opera, con oneri a carico del Grande Utente, anche di infrastrutture atte a contenere cavi in fibra ottica costituenti la rete proprietaria del Comune di Genova. In tal caso, la fornitura dei materiali necessari (tubi e pozzetti) sarà a carico del Comune di Genova e sarà resa franco cantiere.

7. Eventuali sospensioni endoprocedimentali potranno trovare giustificazione nei seguenti casi:

- a) insufficienza o inadeguatezza della documentazione prodotta dall'istante;
- b) sopravvenienza di motivi di ordine tecnico che rendano eccessivamente onerosa per la collettività ovvero contraria all'interesse pubblico, l'esecuzione dei lavori richiesti;
- c) pagamenti pendenti da parte del Richiedente nei confronti del Comune
- d) mancati ripristini definitivi di interventi precedentemente autorizzati ed eseguiti, i cui termini siano scaduti, fatto salvo il caso in cui gli uffici ne abbiano richiesto il differimento.

8. Nei casi di cui ai punti precedenti, la Civica Amministrazione provvederà a fornire immediata comunicazione ai richiedenti, che effettueranno le necessarie integrazioni ed apporteranno al progetto originario le modifiche occorrenti. In caso di mancata presentazione da parte dell'utente della documentazione nel termine assegnato o nel caso in cui non venga trovata una soluzione condivisa, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della pratica, avendone avvertito l'interessato. Il termine concesso per l'integrazione della pratica potrà essere prorogato per una sola volta a fronte di istanza motivata del richiedente.

9. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione alla rottura suolo venga presentata per strade ripavimentate da meno di 1 anno, di norma la richiesta sarà rigettata, a meno che non rientri nelle casistiche di cui ai successivi artt. 8 e 9, ovvero venga dimostrato che l'intervento si rende necessario per obblighi derivanti da una nuova disposizione normativa; la richiesta potrà eventualmente essere accolta, nel caso il richiedente accetti di farsi carico della ripavimentazione dell'intero tratto interessato dai lavori.

10. I titolari del permesso di rottura suolo e della concessione per l'occupazione del sottosuolo dovranno tenere costantemente copia dei provvedimenti e dei relativi pareri sul

luogo dei lavori, esibendo la medesima - previa idonea richiesta - alle autorità preposte alla sorveglianza sul territorio nonché ai responsabili tecnici competenti.

11. I tecnici comunali competenti potranno svolgere durante l'esecuzione dei lavori controlli a campione, verificando l'osservanza delle prescrizioni rilasciate nel permesso di rottura suolo pubblico, anche in ordine alla verifica della regolarità tecnica delle imprese esecutrici.

12. Qualora non sia possibile ultimare i lavori entro la scadenza dichiarata in sede di istanza ed accordata in sede di rilascio del permesso, sarà cura dell'operatore chiedere con congruo anticipo una proroga motivata al termine di ultimazione dei lavori. L'ufficio chiederà il rinnovo del parere della sola Polizia Locale e, qualora favorevole, rilascerà la proroga, individuando la nuova data per l'ultimazione dei lavori.

13. Ad avvenuto completamento dell'intervento autorizzato, è fatto obbligo al Richiedente di comprovare l'avvenuta comunicazione al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (S.I.N.F.I.) del tracciato della rete posata; la mancata comunicazione al Catasto nazionale può costituire motivo di blocco dei successivi permessi.

Art. 8 - Domanda di rottura urgente da parte dei Grandi Utenti

1. Si considerano interventi d'urgenza gli interventi che implicino la rottura e/o la manomissione del suolo pubblico, finalizzati ad eliminare uno stato di grave ed incombente pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica o per sostituire urgentemente un'apparecchiatura danneggiata, ovvero che determinino un grave pregiudizio per il traffico, e richiedano l'effettuazione di uno scavo che di norma non sia superiore ai 10 mq.

2. Per l'esecuzione di un intervento urgente, l'interessato dovrà dichiarare:

- a) l'effettiva sussistenza di uno stato di pericolo incombente che determini l'urgenza dei lavori o la necessità di intervenire su una apparecchiatura danneggiata;
- b) l'ubicazione precisa dell'area che intende occupare con lo scavo;
- c) l'estensione in mq dello stesso e della relativa area necessaria per lo stazionamento dei macchinari ed il deposito dei materiali all'uopo necessari;
- d) l'arco temporale richiesto per l'intervento, quantificabile, alternativamente, in 24, 48 o 72 ore.

3. Il nulla osta, che autorizza l'esecuzione immediata dei lavori e l'occupazione della relativa area di cantiere, viene rilasciato *on line* dalla Polizia Locale sulla base delle motivazioni indicate nella domanda, con le necessarie prescrizioni al fine di garantire la sicurezza della viabilità, ed ha la validità temporale indicata nella comunicazione. L'eventuale maggior durata dell'intervento verrà sanata al momento della ripresa formale in carico del suolo manomesso con la corretta liquidazione finale dei lavori.

4. Qualora, entro il termine temporale indicato nella comunicazione di inizio lavori di cui al comma 2, non sia stata possibile per sopravvenuti problemi tecnici la conclusione dell'intervento d'urgenza, l'interessato, per la prosecuzione dell'attività di scavo, dovrà attivare la procedura ordinaria per la rottura suolo prevista dal presente regolamento, e provvedere al ripristino temporaneo dei luoghi ovvero al pagamento dei maggiori oneri.

5. Tramite la procedura informatica in uso, gli Uffici comunali competenti procedono all'ulteriore istruttoria finalizzata alla liquidazione delle somme dovute dal richiedente ed alla verifica del ripristino.

6. L'Amministrazione, a sua discrezione, si riserva di verificare, tramite proprio personale tecnico qualificato, l'effettiva sussistenza dello stato di pericolo incombente, ovvero del grave pregiudizio per il traffico, o l'urgente necessità di sostituzione di un'apparecchiatura danneggiata, asserito dall'interessato. Qualora, all'esito della verifica, si evidenzia la carenza delle motivazioni giustificative della domanda, l'intervento, se non ancora terminato, può essere sospeso fino a quando i lavori non potranno essere eseguiti previa effettuazione della domanda di rottura suolo pubblico ai sensi dell'articolo 7 e all'interessato sarà ingiunto di ripristinare temporaneamente lo stato dei luoghi ovvero di pagare i maggiori oneri.

Art. 9 - Domanda di rottura urgente da parte dei Piccoli Utenti

1. La domanda può essere presentata dai Piccoli Utenti con accesso agli Uffici permessi dei Municipi o inoltrata *online*. Fuori dagli orari di apertura degli uffici permessi municipali, gli utenti possono rivolgersi direttamente alle sedi decentrate della Polizia Locale.
2. Gli uffici municipali rilasciano il permesso di rottura suolo urgente a seguito dell'ottenimento del nulla osta da parte della Polizia Locale e del pagamento degli oneri dovuti da parte del richiedente.
3. Il pagamento degli oneri può avvenire in un momento successivo al rilascio del nulla osta solo in presenza di gravi esigenze di carattere igienico sanitario o di pubblica incolumità debitamente comprovate e comunque entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento del nulla osta stesso.

Art. 10 – Ripristini provvisori e definitivi – Svincolo del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria prestata

1. I ripristini del suolo manomesso si distinguono in provvisori e definitivi ed entrambi dovranno essere eseguiti a cura e spese dei titolari del permesso di rottura suolo, secondo quanto definito nel Disciplinare Tecnico di cui all'Allegato 1.
2. I ripristini di superfici pavimentate con materiale lapideo saranno eseguiti con identico materiale, recuperato dalla rottura o di nuova fornitura, riconosciuta idonea dagli uffici comunali, ed avranno carattere immediatamente definitivo.
3. I ripristini provvisori di superfici asfaltate avranno carattere di provvisorietà, sino a quando non si proceda ad effettuare il ripristino definitivo. Nel caso di scavi in "minitrincea", il ripristino potrà essere eseguito con getto di calcestruzzo, al fine di accelerarne il consolidamento e ridurre gli assestamenti. Gli operatori saranno responsabili dei suoli manomessi dall'intervento e dovranno farsi carico di tutti i rifacimenti del ripristino provvisorio specificamente ordinati dagli uffici comunali, a tutela della pubblica incolumità.
4. Il ripristino definitivo di superfici asfaltate deve essere eseguito non prima di 4 mesi e non oltre 6 mesi dall'avvenuto ripristino provvisorio, e deve essere accettato dal Comune. L'effettuazione del ripristino definitivo a regola d'arte dovrà constare da un verbale di ripresa in carico del suolo manomesso, sottoscritto congiuntamente dall'operatore e da un tecnico del Comune e darà titolo per lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria, di cui all'articolo 7, comma 3, ultimo periodo.
Resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente prodotti.
5. La responsabilità in ordine alla conservazione in condizioni di sicurezza delle superfici provvisoriamente ripristinate graverà sugli operatori sino alla data di effettiva ripresa in carico del suolo manomesso di cui al verbale citato al precedente comma 4, fermo restando l'obbligo di vigilanza del Comune, che comunque dovrà essere tenuto indenne dall'operatore per eventuali danni a terzi connessi al ripristino provvisorio.

CRONOPROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, MONITORAGGIO E CENSIMENTO DEL SOTTOSUOLO

Art. 11 - Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti

1. Il sottosuolo stradale è un bene e una risorsa di natura pubblica.
2. La sua utilizzazione da parte dei Grandi Utenti deve essere pertanto, di norma, autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione, previa concertazione con i soggetti interessati, in modo da consentire:
 - l'uso razionale del sottosuolo;
 - il coordinamento degli interventi per i diversi servizi;
 - la tutela dell'ambiente naturale e delle risorse idriche in esso contenute;
 - il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana;
 - la tutela della integrità dei beni del demanio comunale.

3. Il Comune si impegna a trasmettere ai Grandi Utenti la propria programmazione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria o di riqualificazione sulle strade cittadine per l'anno successivo.

Ogni Grande Utente deve trasmettere all'Ufficio competente la propria programmazione annuale, armonizzata rispetto alla programmazione comunale. In difetto, il singolo Grande Utente non potrà effettuare interventi in contrasto con la programmazione comunale, salvo non venga dimostrato che l'intervento si rende necessario per sopravvenute disposizioni normative.

Art. 12 - Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo

1. L'Ufficio Unico del sottosuolo rilascia l'autorizzazione per l'esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:

- a) dovrà essere assicurata, per quanto possibile, la concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
- b) costituirà elemento di impedimento o di rinvio del rilascio dell'autorizzazione il grave impedimento all'esercizio del trasporto collettivo delle persone e delle cose ovvero l'avvenuta ripavimentazione dell'area oggetto di richiesta di intervento fino ad un massimo di 12 mesi anteriori;
- c) gli operatori saranno tenuti a realizzare, in occasione degli interventi effettuati, strutture - dimensionate, di norma, per una durata di 10 anni - idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione anche alle possibili esigenze future.

2. Il Comune coordina sistematicamente l'azione dei vari operatori, in modo tale che, una volta compiuti gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione sulla medesima strada, vengano limitati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.

Art. 13 - Censimento del sottosuolo

1. Il Comune cura il censimento degli impianti collocati nel sottosuolo comunale nonché la verifica del costante aggiornamento, da parte degli operatori, al S.I.N.F.I.

2. A tal fine, è facoltà del Comune verificare che tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale (gestori di servizi a rete), abbiano correttamente fornito al S.I.N.F.I. i dati inerenti le reti di cui sono titolari.

3. I soggetti sono comunque tenuti a specificare le modalità di posa delle proprie reti nel sottosuolo comunale, distinguendo i tratti eventualmente posati in minitrincea, all'interno di cavidotti comunali, o di proprietà di altri operatori, o ancora soprassuolo, indicando in tal caso il manufatto al quale l'infrastruttura è staffata.

4. Il censimento degli impianti dovrà includere l'indicazione dei pozzetti e dei relativi chiusini stradali di competenza di ciascun Grande Utente, ivi compresa la specificazione di quelli attivi e di quelli inattivi, i quali ultimi dovranno essere progressivamente eliminati.

5. I chiusini di copertura dei pozzetti dovranno obbligatoriamente riportare il nome dell'Azienda proprietaria, per consentirne la celere individuazione in caso di danneggiamenti o per richieste di eventuali riposizionamenti.

6. In linea generale, è fatto obbligo agli Enti gestori di servizi a rete di portare i pozzetti ed i relativi chiusini a livello pavimentazione, salvo casi espressamente concessi dal Comune.

7. Nell'ottica di raggiungere la migliore definizione del Catasto del sottosuolo, potrà essere introdotto l'obbligo degli operatori di dotare le proprie infrastrutture di marcatori RFID o soluzioni tecnologiche equivalenti/migliorative, atte a fornire l'esatta posizione spaziale dell'infrastruttura, nel rispetto comunque delle informazioni riservate relative al tipo di utenza.

TITOLO III

INFRASTRUTTURE COMUNALI

Art. 14 - Definizione delle infrastrutture comunali idonee per sottoservizi

1. Ai fini del presente regolamento, per infrastrutture comunali utilizzabili per il passaggio di reti tecnologiche o sottoservizi in genere, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 20, comma 2, si intendono i cunicoli non fognari, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune anche non sotterranea, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi ovvero a società dallo stesso partecipate.
2. L'eventuale accertamento di utilizzi impropri o di danneggiamenti alle infrastrutture comunali da parte di Grandi o Piccoli Utenti sarà passibile della sanzione pecuniaria di cui all'art.20, comma 3, con ingiunzione immediata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla riparazione di ogni altro danno riconducibile all'illecito posizionamento del sottoservizio.

Art. 15 - Strade sensibili

1. Si definiscono “strade sensibili”, le strade soggette ad elevati flussi di traffico ovvero dotate di pavimentazioni di pregio, o di interesse storico, artistico, turistico, commerciale o soggette ad obblighi contrattuali relativi all'esercizio dei servizi del Trasporto Pubblico Locale, o comunque di interesse rilevante per la collettività, che richiedono l'individuazione di soluzioni specifiche atte a garantire, nell'esecuzione degli interventi oggetto del Regolamento, il rispetto degli elementi che qualificano tali luoghi. Gli interventi da effettuare su dette strade potranno essere autorizzati solo in funzione delle specifiche caratteristiche tenuto conto della stessa tipologia di intervento.

In linea di massima sono strade sensibili le direttrici di scorrimento costiere e delle vallate cittadine nonché le principali strade del Centro Storico, o determinate altre strade così definite con motivato provvedimento di Giunta.

2. Ogni qual volta un operatore chieda l'autorizzazione all'effettuazione di interventi di considerevole entità su una “strada sensibile”, il Comune ha facoltà di convocare tutti gli altri Grandi Utenti al fine di pianificare un intervento generale di riordino di tutti i sottoservizi stradali presenti, nella logica di evitare quanto più possibile successivi interventi e ridurre i disagi arrecati alla cittadinanza.

Art. 16 - Oneri connessi agli interventi di ripavimentazione e modifiche delle infrastrutture comunali

1. In caso di ripavimentazioni stradali o di modifiche da apportare alle infrastrutture comunali a seguito di interventi di miglioria, allargamento o adeguamento a nuove normative, il Comune dà notizia ai Grandi Utenti, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, mediante raccomandata a/r ovvero tramite PEC, con un preavviso minimo di almeno 5 giorni sull'esecuzione. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune tiene conto, compatibilmente con l'interesse pubblico prioritario, delle esigenze degli operatori, all'uopo valutando anche le eventuali proposte alternative presentate per limitare i disagi.
2. La comunicazione scritta sarà motivata e conterrà una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti, evidenziando eventuali situazioni eccezionali che rendano necessario procedere con urgenza all'esecuzione di lavori nell'interesse della collettività.
3. Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture comunali restano a loro carico, fatte salve eventuali particolari determinazioni concordate con il Comune compatibilmente con le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
4. In particolare, in occasione degli interventi che il Comune deve eseguire sulle proprie infrastrutture, che ospitano impianti nel sottosuolo, restano a carico del concessionario tutti

gli interventi di spostamento, ripristino e quant'altro si renda necessario, e comunque compatibilmente con le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

Nel caso di semplici ripavimentazioni, i Grandi e Piccoli Utenti saranno tenuti all'esecuzione a propria cura e spese di tutte le opere necessarie al riposizionamento dei propri sottoservizi, con particolare riguardo agli eventuali pozzetti ed ai relativi chiusini stradali presenti.

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI

Art. 17 - Concessione dell'uso del sottosuolo pubblico

1. L'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali è subordinato al rilascio di apposita concessione, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti.

Art. 18 - Utilizzo di infrastrutture già predisposte per il passaggio di servizi a rete

1. E' obbligatorio valutare preventivamente la possibilità di utilizzazione di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di sottoservizi, disponibili nella zona di richiesta dell'operatore, ivi comprese quelle in fibra spenta predisposte dal Comune anche tramite società controllate.

In caso di uso di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di servizi a rete, l'operatore interessato presenta all'ufficio unico del sottosuolo apposita domanda con i contenuti prescritti dall'Allegato 2 del presente regolamento.

2. Entro i termini previsti dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, il Comune concede apposto nulla osta per l'uso delle proprie infrastrutture esistenti.

3. L'uso delle infrastrutture comunali è subordinato alla stipula di apposita concessione avente i contenuti indicati dall'Allegato 3, che dovrà costituire parte integrante e sostanziale della concessione per l'occupazione del sottosuolo.

4. L'Amministrazione si riserva di non concedere l'uso di condutture comunali libere riservandole motivatamente ai propri usi.

5. Nel caso di interventi su ponti, passerelle, impalcati scavalcanti corsi d'acqua demaniali, il richiedente dovrà dimostrare di avere già ottenuto l'idoneo titolo autorizzativo da parte dell'Ente preposto; nel caso di interventi su beni vincolati, analogo titolo autorizzativo dovrà essere stato preventivamente ottenuto dai pertinenti uffici della Soprintendenza.

6. Nel caso di posa di servizi a rete interferenti con ponti, viadotti e impalcati stradali in genere, la posa delle condutture dovrà avvenire al di fuori degli elementi strutturali e comunque con soluzioni atte a minimizzare i costi futuri per interventi manutentivi o per la ricollocazione degli stessi servizi a rete.

Art. 19 - Uso del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali

1. Nel caso in cui non risulti l'esistenza o la disponibilità di infrastrutture comunali utilizzabili per il passaggio di reti, l'operatore interessato, per ottenere dal Comune la concessione all'occupazione del sottosuolo pubblico, presenta all'ufficio competente apposita domanda di concessione con i contenuti prescritti dall'Allegato 4 al presente Regolamento.

TITOLO IV

Art. 20 - Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al [Nuovo Codice della Strada](#) ed al relativo [Regolamento di esecuzione](#).

2. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non direttamente disciplinate dal [Nuovo Codice della Strada](#) e relativo [Regolamento di esecuzione](#), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dalla normativa generale vigente in materia (art. 7 bis [del D. Lgs. 267/2000](#)).
3. Per le violazioni di cui al precedente art.14, comma 2, si applica, al soggetto proprietario del sottoservizio o all'impresa esecutrice dell'intervento, la sanzione forfettaria pari a 1.000 Euro.
4. Ferme restando tali sanzioni, e le procedure già previste dal vigente Regolamento COSAP, il Comune – con motivato provvedimento ed in assenza di norme o disposizioni contrarie -potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi.

Art. 21 - Validità del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 6 dello [Statuto del Comune di Genova](#).
2. Con la medesima data viene abrogato il precedente “Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°77 del 4/12/2018, fatta salva l'ultrattività delle norme relative ai rapporti riferiti al periodo antecedente.

**REGOLAMENTO
PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'USO DEL SOTTOSUOLO
E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI**

Allegato n° 1

**Disciplinare tecnico per l'esecuzione
delle rotture del suolo pubblico
e dei relativi ripristini**

INDICE

Art.1 – Norme tecniche relative agli scavi

1.1 Progettazione degli scavi	3
1.2 Demolizione della pavimentazione stradale	3

Art.2 – Norme tecniche relative ai ripristini

2.1 Riempimento degli scavi	5
------------------------------------	----------

RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

2.2 Ripristini provvisori	5
2.3 Ripristini definitivi – Presa in consegna dei suoli manomessi	6

RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE

2.4 Ripristini di pavimentazioni lapidee	7
---	----------

Art.3 – Norme tecniche di dettaglio

3.1 Pavimentazioni lastricate, cordoli, e simili	7
3.2 Aree di deposito materiali e/o mezzi di cantiere	8
3.3 Marciapiedi	8
3.4 Aree verdi	8
3.5 Lucernai, griglie di aerazione, chiusini o manufatti simili	8
3.6 Prescrizioni in caso di eventi di allerta meteo	9
3.7 Attività di Pronto Intervento	10
3.8 Ulteriori norme particolari	10

Art. 1 - Norme tecniche relative agli scavi

1.1 Progettazione degli scavi

Gli operatori, in fase di progettazione lavori, dovranno richiedere agli altri Grandi Utenti, nonché ai presunti soggetti proprietari di manufatti interferenti con le aree di scavo, l'ubicazione planimetrica, con indicazione della natura, dimensioni e profondità dei manufatti ed impianti di competenza presenti nell'area oggetto dell'intervento. Dovranno inoltre verificare, utilizzando la tecnologia più opportuna, l'attendibilità delle informazioni raccolte, al fine di poter valutare, già in fase progettuale, i rischi connessi con l'intervento.

La progettazione delle reti in fibra ottica deve prevedere la posa in anello (doppia via) al fine di minimizzare l'interruzione del servizio ai clienti finali.

Prima del rilascio del permesso, potrà essere richiesta, nei limiti di legge, idonea cauzione o polizza fideiussoria volta a garantire che i lavori di sistemazione e ripristino del suolo pubblico vengano realizzati a regola d'arte. La fideiussione da presentare dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi di legge. La fideiussione dovrà prevedere espressamente l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Genova entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune.

L'istanza di rottura suolo per scavi aventi profondità superiore a m 2,00 dovrà essere corredata da apposita relazione geotecnica.

In caso di interventi che interessino parti dell'infrastruttura stradale, sarà obbligo dell'operatore concessionario, prevedere le modifiche necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche eventualmente già esistenti. Ogni intervento, in ossequio alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 15 del 12.6.1989 e sue modifiche ed integrazioni, dovrà comunque escludere la presenza di qualsiasi ostacolo che limiti o neghi a tutti i cittadini l'uso degli spazi necessari, in particolare per la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria sensoriale o psichica di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

1.2 Demolizione della pavimentazione stradale

E' consigliabile, prima di eseguire lo scavo, provvedere ad effettuare prove di funzionalità delle caditoie situate nei pressi dell'intervento, onde poter verificare, a lavori ultimati, che gli stessi non ne abbiano compromesso la funzionalità. L'esito delle prove dovrà risultare da apposito verbale redatto insieme a tecnico del Comune o dell'Azienda A.S.Ter.

Il taglio della pavimentazione stradale dovrà avvenire, per tutto il suo spessore, con idonei mezzi (disco diamantato tagliamanto o similari) al fine di evitare un andamento irregolare dei bordi di scavo. Successivamente si dovrà procedere alla demolizione della pavimentazione stradale, il cui materiale di risulta dovrà essere immediatamente allontanato dal cantiere. Al momento del ripristino della traccia dovranno essere rimossi anche i tratti di pavimentazione stradale totalmente o parzialmente distaccatisi durante le operazioni di scavo.

Gli attraversamenti stradali dovranno essere realizzati in maniera il più possibile ortogonale all'asse stradale compatibilmente con la funzionalità del servizio e la presenza di altre tubazioni. La trincea di scavo dovrà essere sbatacchiata.

Lo scavo trasversale alla sede stradale, salve diverse indicazioni da parte della Polizia Municipale o di altri uffici comunali competenti, dovrà essere eseguito per metà lunghezza alla volta, mantenendo ed assicurando il transito sulla restante parte della carreggiata. Quello longitudinale dovrà essere realizzato per tratti di lunghezza non superiori a 60 metri, o inferiori a discrezione della Polizia Municipale tenuto conto della particolarità delle strade cittadine; è lasciata la possibilità di deroga per casi contingenti e particolari, su richiesta motivata

dell'utenza, a giudizio degli Uffici preposti. Possono essere utilizzate le tecniche tradizionali di scavo, come previsto dal Codice della Strada, oppure tecniche a basso impatto ambientale (minitrincea ecc.), solo per i soggetti attuatori della "banda larga", ai sensi della Direttiva P.C.M. 3.3.1999. In questo caso le opere di scavo potranno essere eseguite mediante l'uso di idonea fresa a disco montata su opportuna macchina operatrice di piccole dimensioni, mezzi meccanici a percussione alimentati da compressori silenziati, più attrezzature manuali quali piccone, vanga, mazzaranga. Nel caso di scavi in minitrincea, la profondità dello scavo sarà di 40 cm, larghezza 10-15 cm; le utenze dovranno essere posizionate assicurando un ricoprimento minimo, a pavimentazione finita, pari a 35 cm. Sarà necessario effettuare preventivamente precise indagini con georadar per scongiurare eventuali sovrapposizioni pericolose con altri sottoservizi già presenti. Il Comune di Genova, nonché le proprie Aziende, devono essere manlevate da qualsiasi obbligo risarcitorio per danni causati da terzi agli impianti in sottosuolo a seguito di scavi con la tecnica della minitrincea. In linea generale è vietato procedere all'escavazione dei tratti successivi se prima non sia stato ripristinato lo scavo già eseguito lungo il tratto precedente, almeno con materiale arido o altro materiale che garantisca sufficienti condizioni di stabilità nel tempo.

Durante l'esecuzione dei lavori, a seguito delle indagini preliminari, sarà necessario effettuare analisi più appropriate al fine di evitare danneggiamenti, sollevamenti, perforazioni delle condotte esistenti. Tali esplorazioni dovranno essere eseguite con le modalità più opportune e comprenderanno sia assaggi manuali che utilizzo di attrezzature tecnologiche avanzate.

Durante i lavori, qualora si evidenzino servizi posizionati in maniera difforme rispetto a quanto segnalato, le operazioni di scavo dovranno essere immediatamente interrotte, per segnalare all'Ufficio Coordinamento Grandi Utenti le difformità emerse; i lavori potranno essere ripresi solo a seguito delle opportune verifiche.

E' assolutamente vietato l'inserimento di condutture di ogni genere negli impianti fognari sia pubblici che privati, in condutture per acque bianche e tombature e comunque in ogni altro impianto che, a giudizio dei Tecnici competenti, risulti non idoneo ai fini della sicurezza pubblica e dell'igiene. Su richiesta del Comune, ed in base alle segnalazioni dei Tecnici competenti, le condutture collocate in difformità a quanto sopra stabilito, dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse che dovranno provvedere alla risistemazione del manufatto comunale interessato.

Nell'esecuzione degli scavi dovrà essere posta attenzione alle radici delle alberature eventualmente presenti come previsto dal vigente Regolamento del Verde pubblico.

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni di volta in volta determinate dagli uffici competenti ed in particolare dalla Polizia Municipale con particolare riguardo al mantenimento, durante i lavori, degli impianti e delle apparecchiature necessarie al controllo della circolazione ed alla gestione dei servizi di trasporto delle persone e delle cose. Nel caso si ravvisasse la necessità di eseguire della segnaletica provvisoria di cantiere, si ricorda che ai sensi dell'art. 35 del vigente Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, si devono adottare tutte le misure indicate relativamente ai segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi. Tale segnaletica deve poter essere rimossa integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessità di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralci alla circolazione.

Art. 2 - Norme tecniche relative ai ripristini

2.1 Riempimento degli scavi

Non appena lo stato di avanzamento dei lavori lo consente, la trincea di scavo dovrà essere riempita, dall'intestatario del permesso, con materiale proveniente dagli scavi, se idoneo, ovvero con materiale arido di fiume o di cava escluse le argille, e successivamente costipato a strati di spessore non superiore a cm. 30; il riempimento potrà essere effettuato con diverso materiale proposto dall'operatore, che tuttavia dovrà essere specificamente approvato dal Comune all'atto del rilascio del permesso di rottura suolo; l'ultimo strato, prima del ripristino superficiale, dovrà essere riempito con materiale stabilizzato, opportunamente compattato per uno spessore finito non inferiore a cm. 25. Tale fondazione dovrà essere costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con l'eventuale aggiunta di legante naturale. Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza preesistenti ed essere ripulito da materiale estraneo. Il materiale steso in strati dovrà presentarsi uniformemente miscelato, dopo il costipamento, in modo da non presentare segregazioni dei suoi componenti. Per il costipamento e la rifinitura dovrà essere impiegata idonea attrezzatura (piastra vibrante, rulli, ecc.).

RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

2.2 Ripristini provvisori

Ad avvenuto assestamento dei materiali di riempimento della traccia di scavo, i titolari del permesso di rottura suolo dovranno eseguire il ripristino provvisorio, fatte salve particolari prescrizioni impartite dal Tecnico competente nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il ripristino provvisorio della pavimentazione manomessa deve essere eseguito nei modi più idonei alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ove si tratti di conglomerato bituminoso, deve essere garantito uno spessore minimo di cm. 20 di conglomerato bituminoso semiaperto tipo *binder*, con garanzia della stabilità del riempimento (utilizzando - se necessario - anche uno strato di misto cementato), e dell'integrità e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature necessarie a garantire la regolazione ed il controllo della circolazione veicolare.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche in caso di lavori effettuati con la tecnica della minitrincea.

A lavori ultimati, sarà obbligatorio provvedere a ri-effettuare prove di funzionalità delle caditoie situate nei pressi dell'intervento, onde verificare che i lavori non ne abbiano compromesso la funzionalità.

Appena terminata l'esecuzione del ripristino provvisorio, dovrà essere immediatamente ritracciata la segnaletica eventualmente coinvolta dagli scavi.

Dopo l'esecuzione del ripristino provvisorio, accettato e non contestato dal personale tecnico della Civica Amministrazione, il titolare del permesso di rottura suolo deve seguire attentamente sul luogo l'evolversi della situazione, disponendo immediatamente, ove occorra, tutte le ricariche necessarie.

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni di volta in volta determinate dagli uffici competenti ed in particolare dalla Polizia Municipale con particolare riguardo al ripristino - al termine della loro esecuzione - degli impianti e delle apparecchiature necessarie al controllo della circolazione ed alla gestione dei servizi di trasporto delle persone e delle cose.

2.3 Ripristini definitivi - Presa in consegna dei suoli manomessi

Trascorso un periodo pari a non meno di 4 e non oltre 6 mesi dall'avvenuto completamento del ripristino provvisorio, i titolari del permesso di rottura suolo procederanno al ripristino

definitivo della pavimentazione stradale mediante stesa di uno strato di conglomerato bituminoso chiuso, a raso dell'esistente, confezionato con graniglia e pietrischetti (spessore cm. 3), di seguito denominato tappeto. Il tappeto dovrà essere realizzato in modo rettilineo ed uniforme.

Nel caso di condutture in parallelismo, l'estensione in larghezza del ripristino definitivo sarà definita preliminarmente dai Tecnici competenti, in funzione della larghezza della sede stradale, della distanza dello scavo dal bordo della carreggiata, delle condizioni della pavimentazione, dell'opportunità di procedere a scarifica prima della stesa del manto di usura. In ogni caso, tale larghezza non potrà essere inferiore alla corsia stradale e/o ad 1,5 m, nel caso di interventi eseguiti con la tecnica della minitrinca.

In caso di attraversamenti, il ripristino sarà esteso di norma ad una larghezza di m 3,00 a cavallo dell'asse dello scavo, previa scarifica. Nel caso di pavimentazioni ripristinate da meno di 2 e massimo di 5 anni, a tutela dell'investimento comunale, le prescrizioni di ripristino definitivo dovranno prevedere l'estensione alla semicarreggiata o all'intera carreggiata. Per i marciapiedi il ripristino definitivo dovrà essere per tutta la larghezza dello stesso. Nel caso di carreggiate sistemate da maggior tempo, valgono le normali prescrizioni di cui sopra.

Ad intervento ultimato non dovranno emergere discontinuità del piano viabile e sovrapposizioni che possano determinare discontinuità altimetriche della sagoma stradale, nonché pregiudicare la sicurezza al transito veicolare o pedonale, con formazione di scalini in corrispondenza dell'attacco alla pavimentazione stradale esistente. Si dovrà inoltre porre ogni cura per evitare la formazione di contropendenze rispetto alla situazione esistente, in modo da non creare zone di ristagno dell'acqua piovana sul corpo stradale. Le caratteristiche della pavimentazione dovranno risultare nel complesso almeno uguali a quelle precedenti all'intervento. Dovrà altresì essere ripristinata la segnaletica stradale verticale ed orizzontale danneggiata, nonché la messa in quota di tutti i chiusini, griglie ecc., sia in fase di ripristino provvisorio che definitivo. Le linee di mezzzeria o di margine, seppur non interessate direttamente dal ripristino (ma "sporcate" dall'emulsione), dovranno essere tracciate nuovamente. Le linee di stop, i triangoli di precedenza ed in particolare gli attraversamenti pedonali, anche se interessati marginalmente dal ripristino, dovranno essere nuovamente rappresentati secondo il tracciato originario e con l'applicazione della tipologia originaria di prodotto.

Dopo l'esecuzione del ripristino definitivo, qualora nel corso dei dieci anni successivi alla data di presa in consegna da parte del Tecnico competente, si verificano avvallamenti/cedimenti del piano stradale addebitabili alla costruzione e al mantenimento degli impianti del concessionario, inconvenienti che possano in qualche modo nuocere all'integrità del patrimonio stradale e/o pregiudicare la pubblica incolumità, lo stesso è tenuto ad effettuare una verifica alla presenza del Tecnico competente. A seguito di detta verifica, analizzati i motivi dell'inconveniente, lo stesso concessionario potrà essere tenuto ad eseguire immediatamente tutte le opere necessarie al fine della rimozione dell'inconveniente medesimo. E' fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Tecnico competente, a seguito dell'avvenuto ripristino del suolo, comunicato dal Grande Utente, procede alla misurazione del suolo effettivamente manomesso e ripristinato con indicazione dettagliata delle misure della rottura e delle maggiorazioni di cui ai commi successivi, rendendo visibile nel programma informatico per la gestione degli scavi e delle autorizzazioni il cosiddetto "documento di liquidazione tecnica".

Agli effetti della liquidazione delle spese, la misurazione della superficie manomessa viene effettuata in base al minimo rettangolo circoscritto alla rottura, procedendo per sezioni.

Le misure minime lineari e di superficie relativamente ai permessi sono quelle di un metro lineare e di un metro quadrato, anche nel caso di rotture su superfici inferiori.

Nelle pavimentazioni cementizie sono conteggiati per intero i lastroni, anche se spaccati solo parzialmente; nelle altre pavimentazioni monolitiche è sempre conteggiata tutta la superficie ritenuta necessaria dai Tecnici competenti.

Ad avvenuta constatazione del ripristino definitivo avvenuto a regola d'arte, i suoli manomessi saranno ufficialmente ripresi in carico dal Comune ed il tecnico intervenuto deve inviare immediatamente il relativo verbale all'Ufficio Unico, per il conseguente scarico amministrativo.

Qualora, in sede di verifica, l'eseguito ripristino provvisorio o definitivo, a carico dell'operatore, si manifesti insoddisfacente, il Comune, previa diffida scritta ad eseguire entro un determinato termine i necessari lavori suppletivi, procederà direttamente – se scaduto infruttuosamente il termine – al rifacimento delle opere, a totali e maggiori spese dell'inadempiente che troveranno copertura nella cauzione o nella polizza fideiussoria prestata a norma dell'art.7, comma 3, del Regolamento.

Eventuali inadempienze alle prescrizioni del Regolamento nonché a quelle previste in via particolare dagli uffici competenti costituiranno pregiudiziale causa ostantiva al rilascio di ulteriori concessioni.

In ogni caso gli operatori sono tenuti a rifondere i costi sostenuti dal Comune e dai terzi per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori di ripristino da essi eseguiti, salva liquidazione di eventuali maggiori danni.

RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE

2.4. Ripristini di pavimentazioni lapidee

Nei casi di pavimentazioni lapidee, i ripristini si intendono solo di tipo definitivo.

La ripresa della massiciata, del lastricato, del pavimento di piastrelle, dell'acciottolato, dei bordini ecc., dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte da imprese qualificate, le quali dovranno, a lavoro ultimato, riportare il suolo nelle esatte condizioni in cui si trovava prima della manomissione. Si fa obbligo di sostituire tutti gli elementi danneggiati a seguito dei lavori con altrettanti nuovi, identici per tipo e tonalità cromatica.

Art. 3 - Norme tecniche di dettaglio

3.1 Pavimentazioni lastricate, cordoli e simili

Lo smontaggio delle pavimentazioni lastricate dovrà essere eseguito per brevi tratti, con speciali apparecchiature o manualmente, ponendo ogni cura al mantenimento dell'integrità dei singoli pezzi. Sarà assolutamente vietato lo smontaggio mediante trazione con escavatore. Prima della rimozione degli elementi componenti la pavimentazione si dovrà procedere alla loro numerazione ed alla produzione di adeguato rilievo fotografico, se richiesto, in modo da consentire la loro esatta ricollocazione. I masselli, le lastre, i ciottoli, i blocchetti di porfido, nonché piastrelle, cordoli, bordi ed altri materiali simili, devono essere diligentemente recuperati senza danneggiamenti ed ordinatamente accatastati in luogo di pertinenza del soggetto richiedente la rottura suolo, su indicazione del Tecnico competente; devono essere trasportati e depositati in siti sotto la custodia e responsabilità della ditta concessionaria. La stessa operazione dovrà essere eseguita in caso di materiale lapideo in eccesso.

Ad insindacabile giudizio dell'amministrazione concedente potrà essere richiesto che la fondazione stradale sia costituita da conglomerato cementizio fluido alleggerito dello spessore minimo di 15 cm. Il lastricato dovrà essere posto in opera su strato di sabbione di cava avente uno spessore minimo di cm. 15.

A lavoro ultimato, il suolo dovrà essere riportato nelle esatte condizioni in cui si trovava prima della manomissione. Si farà obbligo di sostituire tutti gli eventuali elementi danneggiati a seguito dei lavori con altrettanti nuovi, identici per tipo, tonalità cromatica e caratteristiche tecniche.

3.2 Aree di deposito materiali e/o mezzi

Le aree di deposito materiali e/o mezzi, specificamente autorizzate in sede di rilascio del permesso di rottura suolo, dovranno essere delimitate e conservate in maniera decorosa ed essere adeguatamente mascherate.

3.3 Marciapiedi

Le pavimentazioni dei marciapiedi ed il relativo sottofondo dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte, utilizzando la stessa tipologia preesistente, da imprese qualificate (ai sensi di legge), le quali dovranno, a lavoro ultimato, riportare il suolo nelle esatte condizioni in cui si trovava prima della manomissione. E' d'obbligo la realizzazione di fondazione stradale, dello spessore minimo di cm. 15. Durante lo smontaggio degli elementi componenti la pavimentazione, dovrà essere posta ogni cura per il mantenimento dell'integrità delle singole parti; i pezzi che durante tale operazione venissero rotti o danneggiati dovranno essere sostituiti con altri nuovi, aventi la stessa tipologia, tonalità cromatica e caratteristiche tecniche.

3.4 Aree verdi

Nella realizzazione di lavori inseriti in aree verdi, nelle immediate vicinanze delle stesse o su *parterre* alberati, l'operatore dovrà tenere altresì conto delle seguenti prescrizioni:

a) le piante esistenti nelle aree di cantiere dovranno essere salvaguardate con protezioni idonee:

recinzioni per le masse vegetali e corsetti per le piante isolate;

b) eventuali piante abbattute dovranno essere sostituite con individui vegetali analoghi a quelli rimossi per dimensioni, numero e specie; tutti gli interventi a carico del verde devono essere comunque realizzati nel rispetto dei disposti e delle procedure previsti dal vigente Regolamento Comunale del Verde; in caso di abbattimenti non autorizzati o danni arrecati al patrimonio vegetale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, le opere di sistemazione saranno individuate dagli uffici comunali competenti in materia di verde pubblico che valuteranno anche il danno arrecato per l'addebito all'impresa esecutrice dei lavori o al committente;

c) eventuali responsabilità per la caduta di alberi causata da lavori non autorizzati rimangono a carico dell'impresa e/o dell'esecutore dei lavori. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate, entro 30 gg., le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità di ripristino.

3.5 Lucernai, griglie di aerazione, chiusini o manufatti simili

Compete ai proprietari degli immobili il mantenimento in perfetta efficienza di manufatti, complementari di tali immobili, quali lucernai, griglie di aerazione, chiusini o similari, compreso anche l'eventuale adeguamento in quota di questi ultimi. Compete altresì ai proprietari degli immobili il mantenimento dei muri, della soletta e della relativa impermeabilizzazione, in presenza di intercapedini o di locali sotto la quota stradale. Qualora i proprietari degli immobili rilevassero problemi strutturali o infiltrativi ai manufatti di cui sopra e la pavimentazione stradale non presentasse anomalie evidenti, competono agli stessi le operazioni di smontaggio/rimozione della pavimentazione, nonché quelle di ristrutturazione / rifacimento compresa impermeabilizzazione ed infine le operazioni di ripristino della pavimentazione con mantenimento delle originarie

caratteristiche tecniche, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal vigente Regolamento Edilizio comunale.

Nel caso in cui la rottura o manomissione del suolo comporti alterazioni durature ad opere comunali quali ad es. intercapedini, depositi sotterranei, tubazioni, griglie, impianti ed apparecchiature necessarie al controllo della circolazione ed alla gestione dei servizi di trasporto delle persone e delle cose ecc. (soggette a rimessa in pristino al termine della particolare concessione), il richiedente deve corrispondere al Comune una somma valevole a titolo di deposito infruttifero (occorrente al futuro ripristino delle opere comunali).

I chiusini od altri manufatti similari, la cui installazione dovrà essere evidenziata nella richiesta di autorizzazione, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla normativa UNI EN 124, e dovranno riportare la chiara indicazione del Grande Utente alla quale sono relativi. Sarà vietato ad uno stesso operatore provvedere al posizionamento di ulteriori pozzetti in adiacenza a pozzetti e/o camerette di sua proprietà, già esistenti. Al fine di razionalizzare e ridurre il posizionamento di pozzetti e chiusini sulla sede stradale, in presenza di operatori di servizi a rete tra loro omogenei, si dovranno prevedere pozzetti per uso comune.

In caso di realizzazione di pozzetti per contatori e derivazioni ad uso di unità immobiliari, occorrerà limitarne la posa sulla sede stradale, valutando la possibilità di inserirli sulla facciata degli edifici, compatibilmente con le necessarie verifiche dal punto di vista tecnico ed estetico e fatti salvi i diritti dei terzi.

I pozzetti e chiusini dismessi che riaffiorano, nel corso del tempo, sulla superficie stradale, devono essere eliminati. Eventuali sinistri causati da ciò saranno imputati al relativo proprietario.

Sia i Grandi Utenti che i Piccoli Utenti sono tenuti a far sì che le parti dei propri impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso e che venga mantenuta complanare anche la pavimentazione stradale sul perimetro dell'opera affiorante, per la larghezza del relativo pozzetto ovvero per una larghezza di cm. 50 partendo dal bordo più esterno del manufatto. E' facoltà del Comune avvertire per iscritto, con almeno 5 giorni di anticipo, in caso di lavori da eseguirsi sulle strade, i concessionari affinché, a loro cura e spese, adeguino i loro impianti o utenze in sottosuolo alla nuova situazione della strada e sulla base dei tempi di volta in volta prescritti.

3.6 Prescrizioni in caso di eventi di allerta meteo

Fatto salvo quanto già prescritto dal Decreto Legislativo n° 81/2008 ed in particolare agli obblighi riferiti alla valutazione di tutti i rischi, alle situazioni di emergenza e nei casi di pericolo grave ed imminente, si impone a tutti i soggetti interessati alla gestione dei cantieri, occupazioni ed attività su suolo pubblico e privato nel territorio cittadino, nei casi di specifiche segnalazioni diramate dalla Protezione Civile di Regione Liguria, di attenersi anche alle seguenti prescrizioni, finalizzate alla sicurezza di persone e cose:

- a) messa in sicurezza delle aree di cantiere e delle relative recinzioni, con protezione dei materiali stoccati, fissaggio delle strutture ed attrezzature e quant'altro necessario al fine di evitare dispersioni o cadute di materiali durante gli eventi calamitosi (temporali, vento forte, mareggiate);
- b) adozione di tutte le misure ritenute opportune per la limitazione degli effetti determinati da eventi eccezionali, sia all'interno che all'esterno del cantiere;
- c) costante controllo delle comunicazioni e comunicati diffusi dalla Protezione Civile Regionale per le situazioni di rischio idrogeologico, nivologico, meteorologico o di altra natura, e verifica degli aggiornamenti diffusi sui siti web istituzionali (ad esempio: www.allertaliguria.gov.it);

d) interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere, nel caso di allerta meteo-idrogeologica ROSSA (allerta massima) diramata dall'ARPAL tramite gli usuali canali di comunicazione; interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere nell'alveo di rivi e torrenti, anche nel caso di allerta meteo-idrogeologica GIALLA E ARANCIONE.

3.7 Attività di pronto intervento

I Grandi Utenti devono garantire un proprio adeguato servizio di pronto intervento che nel caso di necessità, per la salvaguardia della pubblica sicurezza, possa intervenire ad eliminare o quanto meno a segnalare l'inconveniente manifestato.

Tale servizio dovrà assicurare in maniera rapida il ripristino delle condizioni di sicurezza dei chiusini di propria competenza.

3.8 Ulteriori norme particolari

Nei casi in cui il Comune provveda alla generale sistemazione di una strada, le eventuali rimozioni, modificazioni o riparazioni delle utenze devono essere eseguite dalle Aziende, previo accordo con i Tecnici competenti e senza intralcio o pregiudizio per il buono e sollecito corso dei lavori comunali.

E' facoltà del Comune richiedere l'asportazione dal suolo o sottosuolo pubblico degli impianti e manufatti non più utilizzati o non compatibili con le esigenze della circolazione stradale o del pubblico interesse in generale.

Qualora un impianto collocato in sottosuolo dia luogo, per vetustà o altre cause, ad inconvenienti che rendano necessarie ripetute rotture del suolo pubblico, è facoltà della Civica Amministrazione ordinare ai concessionari la sostituzione o la modifica di tale impianto.

**REGOLAMENTO
PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'USO DEL
SOTTOSUOLO
E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI**

Allegato n° 2

Istanza per la concessione d'uso di infrastrutture comunali

Imposta in bollo
euro 16,00
DM MEF 24/05/2005

Al Comune di Genova
Direzione Facility Management
Settore Gestione Contratto Servizio ASTer - Strade
Via di Francia 3
16149 Genova

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società
..... con sede legale in (città), via/p.za n° cap
..... tel. partita IVA n° C.F.

CHIEDE

La concessione d'uso di infrastrutture comunali predisposte per l'attraversamento di servizi a rete, per il passaggio di proprie reti/impianti/strutture per l'attività di erogazione del servizio di avente l'estensione di mt..... come da stralcio cartografico allegato in formato.....(preferibilmente cartaceo) con dettagliate informazioni grafiche.

A tal fine dichiara:

Di essere in possesso della licenza/concessione per l'esercizio dell'attività di.....n.....del.....con scadenza..... rilasciata da.....

di essere in possesso di idonea copertura assicurativa RC per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) volta a garantire il risarcimento per tutti i danni, eventualmente subiti da persone e da cose inclusi eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo: polizza assicurativa n..... rilasciata da per le seguenti prestazioni.....avente scadenza il.....

di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'avvenuto rinnovo della suddetta assicurazione negli anni a venire;

di essere a conoscenza del fatto che la concessione richiesta è onerosa come da apposito provvedimento del Comune di Genova;

di impegnarsi a comprovare al termine dell'intervento, all'Ufficio unico del sottosuolo, di avere trasmesso al S.I.N.F.I. il nuovo tracciato dei sottoservizi su cui si è intervenuti.

di impegnarsi a stipulare eventuale garanzia fideiussoria rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi di legge. La fideiussione dovrà prevedere espressamente l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Genova entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune e sarà svincolata solo ad avvenuta verifica dell'esecuzione dell'intervento a regola d'arte in contraddittorio fra le parti.

Nel caso in cui il Comune rilasci il nulla osta di cui all'art. 18, comma 2 (Titolo III), di vincolarsi a prenotare l'uso delle infrastrutture mediante presentazione di atto unilaterale d'obbligo con cui si impegna a stipulare la convenzione prevista per l'utilizzo delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di servizi a rete di cui all'Allegato 3 del vigente Regolamento di rottura suolo.

Allega Relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni minime:

- informazioni sulla tipologia di infrastrutture che si intende posare (numero di tubi, cassette, cavi, ecc., tipologia di posa, esistenza di altre reti o infrastrutture, ecc.)
- il programma di installazione della rete e degli interventi integrativi alla rete già esistente
- il programma annuale di eventuale espansione geografica della rete
- i programmi di manutenzione della rete
- la disciplina del servizio di pronto intervento

Indica referente in merito alla presente il Sig.....(tel.....) delegato al ritiro della concessione.

Data

Timbro e firma del richiedente
.....

N.B.: si ricorda che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Civica Amministrazione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto. In alternativa, l'istanza deve essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 punto 3 D.P.R. 445 del 28/12/2000);

**REGOLAMENTO
PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'USO DEL SOTTOSUOLO
E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI**

Allegato n° 3

Concessione d'uso di infrastrutture comunali



COMUNE DI GENOVA

Concessione d'uso di infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di servizi a rete

Vista l'istanza prot. arrivo n° del da parte della società
..... con sede legale in
Via Cap Comune ,
P. IVA rappresentata da in qualità di legale
rappresentante, finalizzata ad ottenere la concessione d'uso di infrastrutture comunali predisposte per il
passaggio di servizi a rete come da documentazione allegata;

Vista la copertura assicurativa RC, volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone o
cose - inclusi eventuali danni arrecati ad impianti tecnologici collocati nel sottosuolo- che possano
derivare dalla esecuzione dei lavori oggetto della concessione, descritti nell'istanza;

Visti:

- gli artt. 823, 825 e 828 del Codice Civile, riguardanti la condizione giuridica dei beni appartenenti al demanio, i diritti demaniali su beni altrui e la condizione giuridica dei beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;
- la direttiva PCM 3/3/1999- "Razionale sistemazione nel sottosuolo" degli impianti tecnologici che fornisce ai Comuni, Anas ed altri enti proprietari e/o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, in ambito urbano, le linee guida per la posa degli impianti sotterranei delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale per la rottura del suolo pubblico e la concessione dell'uso del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali (Art. 14-18-20);

Visto, infine, il D.Lgs. 267/2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che all'art 107, comma 2, attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

Il Comune di Genova (Codice Fiscale e partita IVA 00856930102) in persona dell'Ing. Gian Luigi Gatti, nato a Genova il 07.09.1957 nella sua qualità di Dirigente del Settore Gestione Contratto ASTer - Strade domiciliato per la carica, in Genova, Via Garibaldi 9;

ed il Sig. _____ in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda _____, come sopra individuata, sottoscrivono la seguente Concessione d'uso di infrastrutture comunali.

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Concessione.

Art. 2 - Oggetto della Concessione

La Concessione d'uso comprende la seguente infrastruttura comunale predisposta per il passaggio di servizi a rete.....collocata in Via.....dal punto.....al punto.....per

un totale di mt.....avente le seguenti caratteristiche.....

Art. 3 - Durata della Concessione

La Concessione ha la durata di anni decorrente dal rilascio della stessa, con termine il.....e potrà essere rinnovata su presentazione di nuova domanda, prima della scadenza.

Al termine della Concessione e, comunque, in ogni caso in cui cessi l'utilizzazione delle infrastrutture comunali, l'operatore dovrà, entro 60 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente, salvo diverso accordo. Ogni costo relativo resta a suo carico.

La presente Concessione non è rinnovabile o prorogabile nel caso di decadenza dovuta a mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere ovvero per inadempienza di altri oneri a carico del concessionario, salva ogni eventuale azione per il recupero di quanto dovuto al Comune, a qualsiasi titolo, in dipendenza della stessa.

In ogni caso di rilascio anticipato dell'infrastruttura concessa non è attribuito al concessionario alcun diritto di rimborso.

Art. 4 - Modalità di consegna e riconsegna infrastrutture comunali

Le infrastrutture comunali sono concesse negli stati di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario. Le stesse infrastrutture dovranno essere riconsegnate alla scadenza nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento d'uso. Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare le infrastrutture comunali in modo corretto.

In caso di revoca o di dichiarazione di decadenza dalla concessione, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'infrastruttura occupata, asportando i cavi di sua proprietà e di riconsegnarla nel pristino stato su semplice intimazione scritta dell'ufficio concedente, notificata all'interessato in via amministrativa.

Art. 5 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario sarà considerato a termini di legge responsabile e custode dello spazio all'interno delle infrastrutture ad esso affidate.

Art. 6 - Accertamenti e verifiche

Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alle infrastrutture date in concessione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari: tale decisione non potrà mai essere unilaterale e dovrà essere formalizzata con apposito verbale.

Art. 7 - Risarcimento danni

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a carico del concessionario.

In caso di inadempimento delle condizioni contenute nella presente Concessione, sono previste penali pari a....., fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 8 - Utilizzo delle infrastrutture date in concessione e divieti

Al termine del lavoro di posa da parte dell'operatore, le parti – tramite i Tecnici competenti appositamente incaricati - effettuano un'ispezione congiunta il cui verbale, redatto e sottoscritto in contraddittorio tra le parti interessate, è conservato come documento di riferimento.

L'utilizzo delle infrastrutture comunali include l'accesso e l'uso dei pozzetti di ispezione, al fine di inserire cavi in tubazioni libere, mantenerli e ripararli.

E' vietato al concessionario l'utilizzo delle infrastrutture per usi diversi da quelli di cui all'art.1.

La presente concessione non rappresenta autorizzazione all'esercizio dell'attività dichiarata per la quale il concessionario deve dotarsi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale vigente in materia.

Art. 9 - Costi

Le infrastrutture date in concessione, come sopra individuate, vengono messe a disposizione dall'Amministrazione comunale onerosamente.

A fronte della presente concessione, il concessionario è obbligato a corrispondere al Comune il canone annuo a metro/tubo dovuto dagli operatori per l'utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale che è determinato e riscosso dalla competente Direzione Tributi secondo le tariffe e le modalità stabilite da apposito provvedimento, per far fronte agli oneri sostenuti per la realizzazione e la gestione.

Il canone è soggetto a rivalutazione annuale in base alle variazioni dell'indice ISTAT.

E' a carico degli operatori qualunque altro canone, tassa, quota, imposta presente e futura, prevista dalla legge, ivi compreso il canone per l'occupazione del sottosuolo pubblico ai sensi del vigente Regolamento in materia.

Art. 10 - Obblighi del concessionario

Il concessionario non può invocare a proprio vantaggio alcuna servitù relativamente agli spazi attigui a quello concesso od eccedere i limiti degli spazi assegnati senza espressa e preventiva autorizzazione del competente ufficio del Comune concedente, da rilasciarsi secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

La presente concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è obbligato a tenere il Comune indenne da ogni responsabilità per danni che possano derivare a persone o cose a causa dell'occupazione disciplinata con il presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre obbligato a risarcire all'Amministrazione Comunale tutti i danni che, in dipendenza della presente concessione, potrebbero verificarsi ad opere o altri impianti comunali.

L'operatore è autorizzato ad accedere alle infrastrutture comunali per eventuali controlli o manutenzioni dei propri cavi.

L'infrastruttura deve essere resa disponibile all'operatore in condizioni di utilizzabilità e, in analoghe condizioni, restituita al Comune.

L'operatore deve:

- tenere un registro delle date e dei nomi dei tecnici che accedono alle infrastrutture nonché delle operazioni da questi svolte;
- utilizzare solo personale con adeguate competenze;
- usare strumenti adatti per l'apertura dei pozzetti,
- disporre di un servizio di pronto intervento continuativo;
- comprovare al termine dell'intervento, all'Ufficio unico del sottosuolo, di avere trasmesso al S.I.N.F.I. il nuovo tracciato dei sottoservizi su cui si è intervenuti.

Art. 11 - Oneri a carico del concessionario

Oltre alla costruzione e manutenzione della propria rete, restano a carico dell'operatore tutte le eventuali ulteriori spese conseguenti o necessarie alla realizzazione della stessa all'interno della infrastruttura comunale.

L'operatore si impegna ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari per le parti di propria competenza, con scadenze adeguate;

Eventuali danni alla parte comunale, provocati da interventi di posa, sostituzione e manutenzione, sono prontamente riparati a proprie spese.

In occasione degli interventi che il Comune deve eseguire sulle proprie infrastrutture, che ospitano impianti nel sottosuolo, restano a carico del concessionario tutti gli interventi di spostamento, ripristino e quant'altro si renda necessario, compatibilmente con le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

La presente concessione non costituisce titolo all'esecuzione di eventuali futuri lavori e non sostituisce in modo alcuno la occorrente autorizzazione alla rottura del suolo e la concessione di occupazione suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori medesimi nonché altre autorizzazioni per altri adempimenti che il concessionario è eventualmente tenuto a richiedere ad altre Direzioni/Uffici del Comune od Enti diversi in ragione dell'attività esercitata.

Art. 12 - Oneri a carico dell'ente concedente

Il Comune si impegna ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari per le parti di propria competenza, con scadenze adeguate.

Eventuali danni al concessionario, provocati da interventi di posa, sostituzione e manutenzione, sono prontamente riparati a proprie spese.

Art. 13 - Revoca - Decadenza - Cessione

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale in caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo delle infrastrutture oggetto della concessione per usi diversi;
- c) sostanziale modificazione dello statuto del concessionario;
- d) per intervenute disposizioni di legge.

La presente concessione è soggetta a pronuncia di decadenza per mancato pagamento del canone, per uso improprio del diritto di occupazione o per reiterati ed accertati abusi e violazioni delle condizioni contenute nella stessa o delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo e del sottosuolo.

Decade altresì per intervenuta estinzione della persona giuridica (fatto salvo il caso disciplinato al punto 16), o di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

La presente concessione è personale e non ne è consentita la cessione.

E' fatta salva la voltura in caso di cessione dell'attività ovvero del bene principale o di riferimento dell'occupazione previo provvedimento espresso della Civica Amministrazione.

Art. 14 – Rinvio

La presente concessione è sottoposta alle normative generali e di settore-vigenti in materia.

Art. 15 - Oneri ed effetti fiscali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico del concessionario.

Letto, accettato e sottoscritto, li _____

IL COMUNE DI GENOVA

IL CONCESSIONARIO

**REGOLAMENTO
PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'USO DEL SOTTOSUOLO
E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI**

Allegato n° 4

Concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico
senza uso di infrastrutture comunali

Concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico senza uso di infrastrutture comunali

La concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico senza l'utilizzo di infrastrutture comunali già esistenti deve disciplinare:

1. la durata della concessione, che deve coincidere con la durata delle licenze/concessioni rilasciate dalle competenti autorità e comunque non può essere superiore a 29 anni come previsto dall'articolo 27, comma 5, del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni (Nuovo Codice della strada);
2. la trasferibilità della concessione a favore dei soggetti che subentrino all'operatore nella titolarità delle licenze/concessioni di cui al punto che precede;
3. le garanzie per il risarcimento per danni a persone e cose. A tal fine, l'operatore - prima del rilascio della concessione - deve presentare documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa RC volta a garantire il risarcimento per tutti i danni, eventualmente subiti da persone e da cose - inclusi eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel sottosuolo - derivanti dalla esecuzione dei lavori oggetto della concessione ed indipendentemente dal numero di incidenti occorsi durante il periodo coperto dalla polizza. La validità temporale della polizza dovrà coprire un periodo pari alla durata del permesso incrementata di 12 mesi, per un importo di massimale pari a un milione e cinquecentomila euro (importo modificabile con specifico provvedimento). La singola polizza potrà essere sostituita da polizza annuale, estesa a tutto il territorio comunale, con pari livello di copertura nei confronti del Comune. La polizza deve contenere in allegato una dichiarazione del concessionario con la quale viene stabilito il vincolo del medesimo a risarcire gli eventuali danni oltre l'importo del massimale assicurato;
4. i casi di decadenza dalla concessione;
5. l'eventuale ulteriore obbligo di rimozione delle opere abusive o comunque non conformi a quanto previsto dalla concessione, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale maggior danno.